

Tribunale di Mantova
- Sezione Seconda civile -

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

| | |
|-----------------------|--------------|
| dott.Luciano Alfani | Presidente |
| dott. Andrea Gibelli | Giudice |
| dott. Laura De Simone | Giudice rel. |

nel procedimento n.30/2013 promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 2.5.2013 dalla società GrecaV Auto S.r.l. in liquidazione con sede in Gonzaga (MN), rappresentata e difesa omissis, ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 2.5.2013, integrato l'8.5.2013, la società GrecaV Auto S.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;

rilevato che nel termine concesso, prorogato sino al 16.9.2013, la documentazione prevista è stata depositata;

preso atto tuttavia che, come emerge chiaramente dalla proposta e dal piano concordatario, per non disperdere il valore dell'azienda in esercizio e per salvaguardare i dipendenti, prima della presentazione della domanda di concordato, l'attività della società è stata suddivisa in tre distinti rami d'azienda, concessi in affitto a tre distinte società, con le quali è già anche concluso un contratto preliminare di cessione d'azienda;

tenuto conto che la fattispecie indicata rientra nella previsione dell'art.186 bis l.f. contemplando la prosecuzione dell'attività per mezzo della cessione dell'azienda nel suo complesso in esercizio;

valutato in particolare che oltre alla cessione dell'azienda in esercizio le ulteriori attività previste riguardano unicamente la vendita del magazzino, il recupero di crediti e l'acquisizione di royalties (queste ultime neppure valorizzate dall'attestatore), ma dette attività non possono portare a qualificare il concordato come liquidatorio, non essendo prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand'anche per mezzo di cessione a terzi;

concede

al proponente termine sino al 4 ottobre 2013 per integrare il piano e la relazione del professionista nel rispetto del disposto del II comma dell'art.186 bis l.f., precisando che la relazione del professionista, con riguardo alla valutazione di fattibilità, dovrà evidenziare l'idoneità degli affittuari-promissari acquirenti a far fronte ai propri impegni, sia tenendo conto della patrimonialità degli stessi che del piano industriale che intendono realizzare,

fissa

per chiarimenti l'udienza del 10 ottobre 2013 ore 10.45 avanti al Collegio.

Si comunichi.

Mantova, li 19 settembre 2013

Il Cancelliere

Il Presidente
dott. Luciano Alfani